

Istituto di Istruzione Superiore "BERTRAND RUSSELL"

Liceo Scientifico - Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI)

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni disabili consente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 104/92, ai successivi decreti applicativi e alle Linee guida per l'integrazione e il successo formativo e scolastico degli alunni con disabilità.

Tale protocollo si propone di definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale scolastico e di facilitare l'ingresso nell'Istituto di allievi disabili sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo ambiente e nell'inserimento di un reale percorso di apprendimento.

Il Documento prevede l'articolazione del percorso nelle seguenti fasi:

- -contatti tra ordini di scuole
- -pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia
- -criteri di inserimento alunni diversamente abili nelle classi
- -inserimento: osservazione e conoscenza
- -rapporti con l'ASL e predisposizioni di percorsi personalizzati
- -coinvolgimento del consiglio di classe e coordinamento col GLI
- -coinvolgimento del personale ATA
- -stesura dei modelli Programmazione Disciplinare Alunni DVA e PEI;
- -verifica e valutazione.

Sommario

Documentazione	3
Ruoli del personale	
Scansione delle attività	8
La programmazione didattica	12
Esami di stato per alunni con PEI per obiettivi minimi	14
Esami di stato per alunni con PEI differenziato	15
Legenda normativa	17

DOCUMENTAZIONE			
DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO	
Diagnosi funzionale Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di una possibile evoluzione dell'alunno certificato.	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL.	All'atto della prima Segnalazione.	
Profilo dinamico funzionale Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo.	Operatori socio-sanitari, docente di sostegno in raccordo coi docenti curricolari, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92).	Viene aggiornato alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria di secondo grado.	
Programmazione disciplinare alunni DVA E' il documento con cui ciascun docente, per la propria disciplina, indica il tipo di programmazione specifico per l'alunno DVA, specificando i contenuti, obiettivi, metodi, verifiche, valutazione e tutte le strategie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.	Gli insegnanti curricolari, ciascuno per la propria disciplina	Entro la fine di ottobre, inizio novembre e comunque prima della definizione del PEI nei Consigli di Classe del mese di novembre	
Piano Educativo Individualizzato E' il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati predisposti per l'alunno e mirati ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, i genitori dell'alunno in raccordo con gli operatori dell'ASL e/o educatori e assistenti sociali.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre circa).	

Verifica in itinere		
Verifica sull'efficacia delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche.	Insegnanti curricolari e di sostegno.	Nel pentamestre entro metà febbraio.

PERSONALE PREPOSTO ALL'ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE			
PERSONALE	RUOLI		
Dirigente scolastico	Il Dirigente Scolastico è garante del processo di accoglienza e integrazione di tutti gli alunni con disabilità. A tal fine		
	-assicura al proprio Istituto il reperimento di risorse umane e di ausili e/o attrezzature utili a favorire l'inclusività		
	-presiede alla formazione delle classi		
	-assegna i docenti di sostegno		
	-mantiene i rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia, ASL, Enti e Associazioni del territorio) e coordina l'incontro tra docenti e operatori specialisti		
Gruppo GLI	Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (ex GLH) presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola. Ha il compito di migliorare gli obiettivi di incremento dell'inclusività e del successo formativo sia a favore dei ragazzi con disabilità ai sensi della legge 104/1992, art. 15, comma 2, sia degli alunni con DSA e BES ai sensi della D.M.27/12/2012. La Commissione è costituita da DS, docente referente GLI, docenti di sostegno, rappresentanti dei genitori e degli studenti, eventuali rappresentanti dei servizi sociali.		
Docente referente (per ciascuno dei plessi LA e	Collabora col DS per:		
LS)	-stesura Piano di Inclusione Scolastica		
	-aggiornamento sulla presenza e sulla tipologia di alunni diversamente abili nell'Istituto		
	-collaborazione alle attività di formazione e aggiornamento per i docenti sulle tematiche della disabilità		
	-revisione periodica della modulistica in accordo coi docenti del sostegno		
	-informazione sulla normativa vigente		
	-contatti con la scuola media di provenienza dell'alunno		
	-colloqui di conoscenza con le famiglie nel mese di		

	febbraio-marzo a seguito della fase di pre-iscrizione
	-raccordo con gli insegnanti di sostegno in merito a metodologie didattiche e strumenti specifici da adottare nel PEI
Docente di sostegno	-Predispone il Piano Educativo Individualizzato (piano dinamico funzionale, punti di forza e criticità, metodologie ed obiettivi da perseguire in relazione agli assi, struttura oraria e gestione ore di sostegno) in raccordo con gli Operatori Socio Sanitari, la famiglia, i docenti contitolari
	-partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutta la classe
	-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe insieme agli altri insegnanti curricolari
	-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici delle varie discipline
	-svolge il ruolo di mediatore coi docenti curricolari per la compilazione della scheda di programmazione disciplinare del PEI che spetta a ogni singolo docente in relazione alla propria materia
	-informa il Consiglio su quanto vige in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare
	-tiene i rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali
Coordinatore di classe (in stretto raccordo coi docenti di sostegno)	-Svolge ruolo di mediatore tra docenti curricolari, docenti di sostegno e famiglia
	-coadiuva i colleghi di sostegno nel raccogliere le informazioni dei docenti sull'alunno nel periodo di osservazione (circa due mesi fino a metà novembre)
	-convoca le famiglie in uno o più incontri preliminari prima della stesura del PEI
	-convoca insieme ai docenti di sostegno i genitori per condivisione e sottoscrizione del PEI
	-monitora insieme ai docenti di sostegno l'applicazione del PEI durante l'anno con convocazione dei genitori e cadenza bimestrale
Singolo docente	-accoglie l'alunno nel gruppo-classe e promuove la

	creazione di un clima relazionale positivo -osserva lo studente e individua le sue difficoltà e potenzialità entro il primo bimestre di scuola effettivo (ottobre-novembre)
	-collabora alla formulazione del PEI e compila la scheda di programmazione disciplinare della propria materia da inserire nel PEI specificandone strategie metodologiche e didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative, criteri e modalità di verifica
Collaboratori scolastici	Il collaboratore scolastico ha il compito di aiutare al bisogno l'alunno negli spostamenti interni e ai servizi e/o nel trasporto di zaini o materiale scolastico di vario genere

SCANSIONE ATTIVITA'			
FASE	TEMPI	ATTIVITA'	OPERATIVITA'
Iscrizione	Entro il termine stabilito da norme ministeriali	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi funzionale e l'attestazione di handicap.	Il referente del plesso e/o colleghi di sostegno convocano i genitori per un colloquio conoscitivo nella fase successiva alla preiscrizione (febbraio-marzo) e per raccogliere le informazioni necessarie sulla storia pregressa dell'allievo
Condivisione	Settembre	GLI	Il GLI d'Istituto si riunisce per conoscere tutti i bisogni educativi derivanti da eventuali studenti diversamente abili che arrivano al nostro Istituto. Segue un primo Consiglio di Classe antecedente all' inizio della scuola con la presenza degli insegnanti della classe, il Dirigente Scolastico, i rappresentanti delle ASL ed eventuali operatori socio-educativi.
Accoglienza	Settembre/ottobre	Durante le prime settimana di scuola viene proposta una serie di attività di accoglienza, finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. Nei C.d.C. di inizio anno vengono presentati e analizzati i casi.	Settembre: Il C.d.C. esamina i documenti trasmessi dalla famiglia e si scambiano le prime informazioni: -Diagnosi Funzionale -Criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell'insegnante di sostegno, presenza di un eventuale operatore socio educativo, partecipazione alla vita scolastica attraverso l'uso di mediazioni o

			mediatori; ecc.)
			-Incontro con la famiglia e l'ASL -Analisi delle risorse e della situazione di partenza.
			Ottobre:
			Tutti i docenti della classe effettuano le prime osservazioni e provvedono alla stesura del modello di programmazione disciplinare specifica per l'alunno DVA.
Fase operativa	Novembre	Viene costruito un primo percorso didattico, mentre proseguono le fasi del progetto di accoglienza predisposto.	Dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate da ciascun docente, l'insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dai docenti della classe attraverso la scheda di programmazione preventiva di ogni singola disciplina. Nel Consiglio di novembre viene condiviso il PEI con gli altri docenti in merito a: a)indicazioni di strategie d'intervento b)presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o personalizzati c)definizione dell'orario delle varie materie di

			studio e delle modalità d'intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l'insegnante specializzato, presenza della docente di sostegno in classe) d)indicazioni delle modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe. Viene poi stabilita la data per la convocazione dei genitori in merito a condivisione sottoscrizione del PEI
Verifica in itinere	Entro febbraio	Verifica dei risultati raggiunti e miglioramento	Incontro del coordinatore e/o docenti di sostegno con la famiglia per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.

Verifica finale	Giugno	Verifica dei risultati	Ultimo incontro del
		conseguiti	coordinatore e/o docenti
			di sostegno per fare il
			punto della situazione e
			per esplicitare,
			attraverso la relazione
			finale, il processo di
			crescita dell'allievo.

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

Programmazione per obiettivi minimi:

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/05/2011). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- -Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- -Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994).

Per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, possono essere predisposte prove semplificate riconducibili ai saperi minimi essenziali o prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale.

Le prove equipollenti possono consistere in:

- -MEZZI DIVERSI: Le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
- -MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. prove strutturate con risposta multipla, vero/falso, risposte brevi, inserimento di un testo, corrispondenza, completamento di una frase inserendo negli spazi vuoti i vocaboli mancanti, ecc.) (Commi 7 e 8 dell'art. 15 O.M. n.90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16 L. 104/1992, parere del consiglio di stato n.348/91).
- -SOSTITUZIONE DEI CONTENUTI, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo n.297/94).
- -TEMPI PIU LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
- -Per la VALUTAZIONE delle prove, sia scritte che orali, si utilizzerà tutta la gamma dei voti indicati nella legislazione scolastica in materia di valutazione degli studenti in generale e nello specifico deve

Programmazione differenziata:

E' un tipo di programmazione differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi ma NON riconducibile ai programmi ministeriali. E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n.90 del 21/05/2001). La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni Docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato. Questo è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno/a in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo in funzione della crescita armonica della personalità e ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione).

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corso professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n.297/94).

essere effettuata "con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma", in modo da distinguere ciò che è legato alla disabilità da ciò che è frutto di studio e di impegno. Tutte queste agevolazioni hanno il solo compito di compensare le difficoltà dell'alunno disabile in un'ottica di pari opportunità. L'alunno in situazione di handicap (Legge 104/92 art. 3) è una persona che messa nelle stesse condizioni e in una situazione di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri. Gli alunni che hanno seguito questo tipo di percorso didattico partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

ESAME DI STATO ALUNNI CON DISABILITA'

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI

La documentazione da consegnare alla Commissione d'Esame

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, il Consiglio di classe fornisce alla Commissione d'esame la documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione. Sulla base di tali indicazioni la Commissione predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione (O.M. 252 del 19/4/2016 in materia di Esami di Stato).

La documentazione fornisce indicazioni in merito a:

- -descrizione del deficit e dell'handicap
- -descrizione del percorso realizzato dall'alunno in:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - difficoltà incontrate e come sono state affrontate
 - discipline per cui sono stati applicati particolari criteri didattici
 - percorsi equipollenti
 - attività integrative e di sostegno svolte
 - risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie...)
- -esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per la valutazione e precisamente:
 - con quali tecnologie e con quali strumenti
 - con quali modalità
 - con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo...)

Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono normate annualmente da apposita Ordinanza Ministeriale. Il riferimento normativo di cui sopra rimanda all'ultima O.M. n. 257 del 4 maggio 2017 art. 22 per lo svolgimento degli Esami di Stato A.S. 2016/2017: https://www.liceovirgiliomantova.gov.it/system/files/ordinanza_n_257_4_5_2017.pdf

ESAME DI STATO ALUNNI CON DISABILITA'

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

La documentazione da consegnare alla Commissione d'Esame

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe (O.M. 252 del 19/4/2016 in materia di Esami di Stato).

Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

La documentazione fornisce indicazioni in merito a:

- -descrizione del deficit e dell'handicap
- -descrizione del percorso realizzato dall'alunno in:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - difficoltà incontrate e come sono state affrontate
 - discipline per cui sono stati applicati particolari criteri didattici o da cui l'alunno è stato esonerato
 - risorse e attività integrative e di sostegno svolte (docente di sostegno, ausili, tecnologie...)
- -esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per la valutazione e precisamente:
 - con quali tecnologie
 - con quali strumenti e modalità
 - quali contenuti
 - con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo...)

Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono normate annualmente da apposita Ordinanza Ministeriale.

Il riferimento normativo di cui sopra rimanda all'ultima O.M. n. 257 del 4 maggio 2017 art. 22 per lo svolgimento degli Esami di Stato A.S. 2016/2017:

https://www.liceovirgiliomantova.gov.it/system/files/ordinanza_n_257_4_5_2017.pdf

LEGENDA NORMATIVA

Modalità di attuazione dell'integrazione:

com. 5, 6, 7, 8, art. 12, 13, 14 LEGGE 104/92.

Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali:

Legge Quadro pubbl. sulla G.U. del 15/04/94, art. 12, com. 5, 6 – pubbl. la prima volta nella G.U. del 04/94, n. 79, il DPR pubbl. sulla G.U. 15/04/94, n. 87 (le regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap). La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.

Diagnosi funzionale:

Legge 104/92, atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3. Precisazioni nella C.M. n.363/1994, art. 3, com. 1, 2. L'art. 38 della leg. 448/98 – leg. Finanziaria per il 1999, consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda d'iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto diversamente abile (art. 3, legge 104/92). Inoltre legge 104/92, art. 12, C.M. 03/09/85 n. 250, D.P.R. 12/02/85, n. 104.

Se l'alunno è seguito da un centro convenzionato ASL,

questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale – Atto d'indirizzo, D.P.R. 24/02/94, art. 3, com. 2. Il Capo d'Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3, com. 1.

Profilo Dinamico Funzionale:

D.P.R. 24/02/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori d'handicap". Legge 05/02/92, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" art. 12 com. 5 e 6.

Piano Educativo Individualizzato (PEI):

realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, com. 1, 2, 3, 4 art. 12, legge 104/92. PEI redatto ai sensi del com. 5 dell' art. 12 lg. 104/92. Atto d'indirizzo del 24/02/94, art. 4. Il PEI tiene presenti i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme d'integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), com. 1, art. 13, della lg. 104/92. Nella definizione del PEI, i soggetti di cui al precedente com. 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medica - scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal PDF, di cui ai precedenti art. 3, 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.

Valutazione

A) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni con disabilità

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno con disabilità

Art. 312 - Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

- 1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- 2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

- 1. Nella valutazione degli alunni disabili da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
- 4. Gli alunni con handicap sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

B) Art. 15 (O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap

- 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
- 2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
- 3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.
- 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297.

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione e riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed e adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D. Legislativo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Assistenza per l'assolvimento per l'obbligo scolastico come compito dei Comuni (interventi assistenza medico-psichica ed assistenza ai minori psico-fisici): D.P.R. 616/77, art. 42, 45; lg. 104/92, art. 13, com. 3 ribadisce l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".

Mansioni collaboratori scolastici: dal 1/01/2000 i collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali sono transitati nei ruoli del Ministero della P.I. (L. 124/99, art. 8), si applicano ad essi e a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato maggio 1999 e pubbl. nel suppl. alla G.U. n. 133 del 9/06/99, in forza all'art. 32 i collaboratori nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e aggiuntive. Mansioni ordinarie: indicate nell'art. 50, com. 1 tab. A, profili professionali area A2: Profilo Collaboratore scolastico "...ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori d'handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento". Mansioni aggiuntive, con diritto a premio incentivante, sempre art. 50, com. 1 "...assistenza agli alunni portatori d'handicap all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori che dovranno frequentare il corso spetta al Dirigente Scolastico con ordine di servizio; il premio incentivante deve essere deliberato dal Consiglio di Circolo.

C) Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122. Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto – legg 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Art. 1 Oggetto del regolamento – Finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto – legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, di seguito indicato: <<decreto – legge >>.

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano Educativo Individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e le condizioni indicate nei precedenti articoli.